STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 15

Approvazione della graduatoria

La graduatoria finale con l'indicazione complessiva della votazione riportata da ciascun candidato, computata secondo le norme del bando, e' approvata con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	I — Ammissione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-15-approvazione-della-graduatoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it